



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 5 EDILIZIA E URBANISTICA

PATRIMONIO E DEMANIO

Ispettorato Edilizio

Prat. n. 09/2019

Prot. n. 77812

Ord. n. 394

Civitavecchia, 04/09/2019

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

con relazione tecnica di accertamento ispettivo prot. 48611 del 27/05/2019, redatta dal personale dell'Ispettorato Edilizio, a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale in data 10/05/2019, presso l'attività commerciale sita a Civitavecchia in *omissis* nn. *omissis*, distinta in catasto al Foglio n. *omissis* p.lla n. *omissis* sub. *omissis*, ricadente in zona "Piano di Recupero della Zona U/Centro Storico ai sensi della Deliberazione C.C. n° 289 del 21.03.1990 e dell'art. 18 delle N.T.A di P.R.G. modificato con delibera C.C. n. 111 del 22.12.2011 e D.G.R. n. 18 del 15/02/2013, gravato da vincolo tutela dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 (parte terza) ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. a), apposto dal D.M. del 22.05.1985 individuato dal P.T.P.R. come "bene d'insieme fascia costiera", regolato dall'art. 8 delle N.A. del P.T.P.R., dell'art. 134 co. 1 lett. b) apposto dall'art. 142 co. 1, lett. a del D.Lgs. medesimo, individuato dal P.T.P.R. come "protezione delle fasce costiere", regolato dall'art. 33 delle N.A. del P.T.P.R. (Costa mare) e dell'art. 134 co. 1, lett. c) ai sensi dell'art. 136 co. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004, individuato dal P.T.P.R. medesimo come "centri e nuclei storici", regolato dall'art. 43 delle N.A. del P.T.P.R. di proprietà della Soc. "OMISSIS" avente sede legale a *omissis* in *omissis* n. *omissis* e in locazione alla "OMISSIS Srl" avente sede legale a Civitavecchia in OMISSIS n. *omissis*, è stata accertata un'opera edilizia in assenza di titolo abilitativo e del nulla osta dell'Ente Tutore del Vincolo consistente in:

- **Canna fumaria** Ø 300 (*opera non completata*), posta sulla facciata esterna dell'edificio, visibile dalla chiostрина interna.

VISTO che

il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 78/1 – 2019 prot. n. 54032 del 11/06/2019 ha trasmesso il Rapporto Amministrativo per adempimenti art. 27 ultimo comma e art. 37 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., relativo all'illecito edilizio compiuto presso l'immobile sito in *omissis* nn. *omissis*, distinto in catasto al Foglio n. *omissis* p.lla n. *omissis* sub. *omissis* sede dell'attività commerciale ad insegna "Omissis", di proprietà della Soc. "OMISSIS" avente sede legale a *omissis* in *omissis* n. *omissis* e in locazione alla "Omissis Srl" avente sede legale a Civitavecchia in *omissis* n. *omissis*;

VISTO che

ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n° 241/90, questa Amministrazione ha trasmesso a mezzo pec agli interessati nota prot. n. 66313 del 18/07/2019 comunicazione di avvio di procedimento e che alla data odierna non sono pervenute osservazioni in merito;

RILEVATO che

l'opera di cui trattasi, così come riportata nella richiamata relazione di accertamento Ispettivo Edilizio prot. 48611 del 27/05/2019 redatta dal personale incaricato dello scrivente Ufficio, rientra nell'art. 3 comma 1 lettera b (interventi manutenzione straordinaria con modifica dei prospetti), è indicata al conseguente titolo abilitativo ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/01 s.m.i. (S.C.I.A.) ed è soggetta ad Autorizzazione Paesaggistica, pertanto risultando privo di titolo edilizio abilitativo e di Autorizzazione Paesaggistica, è **in violazione all'art. 37** del D.P.R. 380/01 s.m.i., ed **all'art. 181** del D.Lgs. 42/2004;

VISTO

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 15/2008;
- il D.lgs. n. 42/2004;
- il Regolamento comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e Demanio prot. 84391 del 09/10/2017.

ORDINA

- Al proprietario Soc. “**Omissis**” avente sede legale a Omissis;
- Al locatario “**Omissis Srl**” avente sede legale a Civitavecchia, omissis n. omissis;

per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, di provvedere a proprie cure e spese, alla rimozione dell'opera abusiva in premessa indicata, nonché al ripristino dello stato originale dei luoghi, o in alternativa versamento di € 4.000,00 quale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 19 c. 1 della L.R. 15/2008 e dall'art. 3 del vigente regolamento sanzionatorio del Comune di Civitavecchia e alla regolarizzazione dell'illecito con la definizione da parte degli organi competenti dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e della S.C.I.A. in Sanatoria (*se l'intervento realizzato è conforme agli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'abuso e dalla notifica*) entro **giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica del presente Atto.

- Si specifica che la somma dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria del Comune di Civitavecchia presso Banca Intesa San Paolo SpA, Agenzia di Civitavecchia, Corso Centocelle n. 44, Codice IBAN n. IT 73 R 03069 39042 100000046016, in alternativa, mediante versamento sul conto corrente postale n. 0050874007 intestato alla predetta Tesoreria Comunale, indicando nella causale il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della presente ordinanza ed il capitolo entrate n. 124 sanzioni, facendo pervenire al Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio - Ufficio Ispettorato Edilizio, le relative attestazioni di avvenuto pagamento;

AVVISA

- che qualora non si provveda al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 giorni (novanta) dalla notifica o comunque a presentare agli organi competenti l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e S.C.I.A. in Sanatoria dell'opera abusiva di che trattasi, (sulla cui ammissibilità lo scrivente Servizio si riserva di esprimere parere) nel termine sopraindicato, si procederà, accertata ufficialmente l'inottemperanza al presente provvedimento, al ripristino a spese del responsabile dell'abuso;
- che in caso di diniego dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e/o della Sanatoria, il responsabile dell'abuso provveda al ripristino a propria cura e spese lo stato dei luoghi, riportandolo allo stato precedente l'attività abusiva posta in essere;

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica;

DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata ai seguenti nominativi:
 - Alla Soc. “**Omissis S.r.l.**” avente sede legale a Omissis in omissis n. omissis ;
pec: omissis
 - Alla “**Omissis Srl**” avente sede legale a Civitavecchia in Omissis n. omissis;
pec: omissis
- che la presente Ordinanza venga trasmessa:
 - Alla Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area “Vigilanza Urbanistico – Edilizia e contrasto all’abusivismo, Via Giorgione n. 129 – 00145 Roma”;
pec: vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it;

- Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;
pec: mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia, poiché incaricato all'osservanza del presente provvedimento;
pec: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it;
- Al Servizio 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e Demanio - Ufficio Edilizia Privata.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Sandro Stocchi

Il Dirigente

Arch. Lucio CONTARDI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI